

l'azione risarcitoria del danno subito a seguito della condotta delittuosa degli imputati.

Il compito del commissario giudiziale non è ovviamente quello di valutare la fondatezza dei reati contestati, né quello di manifestare il proprio convincimento sugli stessi reati.

Al commissario giudiziale spetta il compito di verificare se i fatti contestati, ritenuti penalmente rilevanti e quindi selezionati dall'ordinamento penale, abbiano o meno prodotto effetti dannosi ai creditori del concordato.

In presenza della obbligatorietà dell'azione penale, gli autori dei reati loro ascritti debbono essere sottoposti al giudizio del giudice naturale.

Ma, il commissario giudiziale "può" costituirsi parte, aver svolto una attenta analisi dei fatti e dei comportamenti emersi dalle indagini e posti a base della richiesta del rinvio a giudizio, e aver individuato la connessione con gli eventuali danni subiti dai creditori.

Lo scrivente commissario giudiziale nell'esaminare i fatti ed i comportamenti oggetto di censura, ha adeguato le proprie valutazioni ai criteri sopra indicati.

I FATTI CONTESTATI

Il reato principale contestato è quello della distrazione e della dissipazione dell'attivo patrimoniale della Fedit consumato con *vendita al prezzo apparente di 2150 miliardi senza*